

Codice A1702A

D.D. 23 gennaio 2018, n. 100

**Azienda faunistico-venatoria "Il Bandiasso" (AL). Rinnovo della concessione.**

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 236 del 19.10.1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Il Bandiasso" di ettari 723.40.86, ubicata nei Comuni di Sezzadio e Castelnuovo Bormida e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Felice MARCHINO, fino al 31.01.2000;

vista la determinazione dirigenziale n. 26 del 23.02.2000 con la quale, si prendeva atto della sostituzione del direttore concessionario Sig. Felice MARCHINO dimissionario, nella persona del sig. Mauro UGGERI e si rinnovava la concessione dell'azienda fino al 31.01.2009;

viste le successive determinazioni dirigenziali n. 139 del 08.09.2000, n. 18 del 13.02.2001 e n. 70 del 11.04.2002 con le quali si è autorizzata la modifica territoriale portando la superficie complessiva dell'azienda pari ad ha. 875.00.00 ;

vista la determinazione dirigenziale n. 369 del 16.06.2008 con la quale è stata rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Il Bandiasso" di ettari 875.00.00, ubicata nei Comuni di Sezzadio e Castelnuovo Bormida e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Mauro UGGERI, fino al 31.01.2018;

vista l'istanza pervenuta in data 15.09.2017 e registrata al n. 33888/A1702A di protocollo, con la quale il Sig. Mauro UGGERI in qualità di Concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Il Bandiasso" richiede il rinnovo della concessione dell'azienda stessa , sino al 31.01.2027;

preso atto della dichiarazione resa dalla Concessionaria, che non è intervenuta modifica alcuna che riguardi l'azienda neppure nelle condizioni agro-silvo-pastorali dei terreni conferiti al consorzio;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

visto il verbale redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza della Concessionaria:

- rinnovando la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Il Bandiasso" di ettari 875.00.00, ubicata nei Comuni di Sezzadio e Castelnuovo Bormida e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Mauro UGGERI , fino al 31.01.2027;

considerato che nell'istanza sopra citata il concessionario fa altresì presente che sono pervenute nei termini previsti dallo Statuto le disdette di due proprietari terrieri, Signora Maria Pia GIRACCA per una superficie di ha. 37.88.40 e del Sig. Adelfio GANDINI per una superficie di ha. 9.18.53;

visto l'art. 13 della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., che recita: "Qualora per comprovate ragioni tecniche e faunistico ambientali o per una razionale perimetrazione, si renda necessario includere nell'ambito di una AFV terreni per i quali l'avente diritto non abbia prestato il prescritto consenso, l'inclusione può essere disposta coattivamente, sempre che la superficie complessiva dei terreni da includere coattivamente non sia superiore al decimo dell'intera superficie dell'azienda stessa, o a un ventesimo nel caso di un unico proprietario";

considerato che ai sensi dell'art. 13, comma 5 della suddetta DGR il Direttore concessionario, al fine dell'utilizzo di tali terreni, deve corrispondere annualmente un indennizzo ai proprietari e/o conduttori e/o possessori interessati;

considerato che in merito all'indennizzo da corrispondere si assume quale parametro di riferimento il reddito dominicale delle particelle interessate, rapportato al periodo di utilizzo venatorio; tale reddito è costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario derivante dal terreno attraverso l'esercizio delle attività agricole ed è desumibile dalle visure catastali;

ritenuto che tale indennità dovrà essere versata facendo uso di un sistema di pagamento concordato tra le parti, entro il 31 gennaio di ogni anno;

visto che nella stessa l'istanza pervenuta in data 15.09.2017 e registrata al n. 33888/A1702A di protocollo, il Sig. Mauro UGGERI in qualità di Concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Il Bandiasso" richiede che vengano inclusi coattivamente i terreni della Sig.ra i Maria Pia GIRACCA per una superficie di ha. 37.88.40 e dichiara invece che i terreni del Sig. Adelfio GANDINI per una superficie di ha. 9.18.53, verranno palinati a divieto di caccia, se pur interni all'azienda perché non sono mai stati utilizzati a scopi venatori, a causa delle distanze previste per legge in quanto adiacenti a strade provinciali ;

considerato che i terreni da comprendere coattivamente non superano il decimo della superficie dell'azienda faunistico-venatoria;

ritenuta l'opportunità di disporre l'inclusione coattiva, al fine di garantire il buon funzionamento dell'azienda medesima e tenuto conto che l'inclusione stessa non arreca pregiudizio alle colture agrarie;

vista la D.G.R. n. 29 del 29.12.2016, n. 41- 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

**IL DIRIGENTE**

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;  
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,  
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016,

*determina*

- di rinnovare la concessione dell'azienda faunistico-venatoria "Il Bandiasso" di ettari 875.00.00, ubicata nei Comuni di Sezzadio e Castelnuovo Bormida e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. Mauro UGGERI , fino al 31.01.2027;
- di autorizzare l'inclusione coattiva nell'azienda faunistico-venatoria "Il Bandiasso" di terreni per una superficie di ha. 37.88.40 di proprietà della Sig.ra i Maria Pia GIRACCA, con l'obbligo per il concessionario dell'azienda suddetta di corrispondere, a titolo di indennità al proprietario di tali terreni, una cifra annua pari al reddito dominicale delle particelle interessate rapportato al periodo di utilizzo di tali terreni ai fini dell'esercizio venatorio;
- di prendere atto che i terreni del Sig. Adelfio GANDINI per una superficie di ha. 9.18.53, verranno palinati a divieto di caccia, se pur interni all'azienda perché non sono mai stati utilizzati a scopi venatori, a causa delle distanze previste per legge in quanto adiacenti a strade provinciali.

L'indennità per l'inclusione coattiva dei fondi dovrà essere versata facendo uso di un sistema di pagamento concordato tra le parti, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i., nella determinazione dirigenziale n. 68 del 11.04.2002 e nella determinazione dirigenziale n. 309 del 04.12.2003.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
- Dott. Paolo BALOCCO -